

ORIGINALE	 Comune di Nerviano Città Metropolitana di Milano	C.C.	Numero	Data
			89	21-11-2024
			Tit. I	Cl. 6
OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025.				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Pubblica - SESSIONE Straordinaria

di prima convocazione tenutasi nel Palazzo Comunale il giorno 21-11-2024 – alle ore 20:45.

Dei Consiglieri assegnati ed in carica:

COLOMBO DANIELA	P	COZZI MASSIMO	P
LAVAZZETTI GIUSEPPE MARCO	A	GUAINAZZI DAVID MICHELE	A
COLOMBO MICHELE LUIGI	P	AIRAGHI ALBA MARIA	A
POMPA FRANCESCO	P	FRANCESCHINI GIROLAMO	P
COZZI GIOVANNA	P	FORLONI ANTONELLA	P
BINA MARCO	P	SPEZI MARTA	P
LATTUADA LORENZO	P	CARLOMAGNO FEDERICA	P
CODARI ARIANNA	P	BOLIS ANTONIO	P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Minoja Claudio Ettore Adolfo, Re Depaolini Maria Carolina, Fontana Enrico e Cozzi Flavio.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Matteo Bottari.

Ai sensi dell'art. 42 dello statuto assume la presidenza il Consigliere Sig. LATTUADA LORENZO, eletto presidente del consesso con deliberazione n. 46/C.C. del 29.10.2021.

COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DELIBERAZIONE N. 89/C.C. DEL 21-11-2024

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025.

Consiglieri presenti n. 13 su n. 17 assegnati di cui n. 16 in carica.

Risultano assenti i Consiglieri Sigg. Airaghi A.M. – Guainazzi D.M. – Lavazzetti G.

L'assessore al Bilancio e Tributi – Dott. Claudio Ettore Adolfo Minoja – su invito del Presidente, relaziona in merito all'argomento così come integralmente riportato nel verbale della discussione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n. 23 del 28.05.2020;

Vista la deliberazione n. 5 del 26/01/2023 avente per oggetto: "Conferma delle aliquote IMU per l'anno 2023";

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Ritenuto di confermare le aliquote vigenti anche per l'anno 2025 che consentono di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi per cui il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 3.078.000,00;

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote per l'anno 2025:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille
- 2) con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ZERO
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota ZERO
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,1 per mille
- 7) terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille;

Considerato che il Comune non aveva previsto l'applicabilità della TASI nel 2019, per cui le aliquote IMU previste nello scorso anno risultano compatibili con quelle minime e massime definite dalla Legge n. 160/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 53 comma 16: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che per l'annualità 2025 diventa obbligatorio approvare il prospetto di cui all'allegato A), elaborato attraverso l'applicativo disponibile nella Sezione "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale, all'indirizzo: <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/>, quale parte integrante della delibera e che lo stesso dovrà essere completato con gli estremi della presente delibera di approvazione per gli adempimenti connessi all'efficacia dell'imposta;

Dato atto che è necessario assumere gli atti prodromici all'approvazione del bilancio 2025-2027 entro il 31/12/2024;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con n. 2 astenuti (Cozzi M. – Carlomagno F.) e n. 11 voti favorevoli, espressi con dispositivo elettronico dai n. 13 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2025 le seguenti aliquote IMU, adottate in conformità ai commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille ✓
 - con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 ✓
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ZERO ✓
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota ZERO ✓
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille ✓
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,1 per mille ✓
 - terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille ✓
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille; ✓

come da allegato A) parte integrante della presente delibera;

- 2) Di dare atto che successivamente all'approvazione della delibera dovranno essere inseriti gli estremi nell'applicativo della Sezione "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale, disponibile all'indirizzo: <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/>, per gli adempimenti connessi all'efficacia dell'imposta.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 2 astenuti (Cozzi M. – Carlomagno F.) e n. 11 voti favorevoli, espressi con dispositivo elettronico dai n. 13 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4 comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
(Lorenzo Lattuada)**

**Il Segretario Generale
(Dr. Matteo Bottari)**

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Il Segretario Generale
(Dr. Matteo Bottari)**

Il sottoscritto Segretario Generale

DISPONE

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 9/12/2024 al 23/12/2024.

**Il Segretario Generale
(Dr. Matteo Bottari)**
